

Il disegno di legge **S 340** *“Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche”*, d’iniziativa del Sen Alberto Balboni (FDI) il 27 dicembre 2022 è stato assegnato 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente.

L’atto propone di estendere la disciplina delle norme penali previste per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

Si riporta di seguito il testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

### **Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

Onorevoli Senatori. – I recenti fatti di cronaca che purtroppo riportano le drammatiche morti causate da incidenti avvenuti in mare e in laguna riaccendono i riflettori sulla necessità di introdurre, nel codice penale, il reato di « omicidio nautico » prevedendo la medesima disciplina prevista per l’omicidio stradale. Il disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia del Senato, nella XVII legislatura, prevedeva, infatti, l’introduzione dell’omicidio stradale e nautico, ricondotti sotto la medesima ratio legis, cioè quella di punire con maggiore forza un comportamento che fino a quel momento era sanzionato in maniera inadeguata, essendo ricondotto alla fattispecie di reato colposo.

Come gli automobilisti, anche i diportisti al timone di imbarcazioni a motore che, sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, avessero causato la morte di una persona sarebbero stati puniti con pene sensibilmente maggiori a quelle previste per l’omicidio colposo. Purtroppo si scelse di stralciare la parte relativa alla nautica perché si ritenne più opportuno

---

inserirli in un imminente riordino del codice della nautica da diporto che poi non vide la luce.

Le proposte di modifica al codice penale sono state, quindi, presentate con disegno di legge nella scorsa legislatura presso la Commissione Giustizia del Senato che ha approvato il provvedimento il 23 febbraio 2022.

Con il presente disegno di legge si intende colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio (vita ed integrità fisica) e l'atteggiamento psicologico del reo, inaccettabile ancor di più ove si pensi che la medesima persona, responsabile della morte di un'altra, alla guida di un'automobile rischierebbe fino a diciott'anni mentre alla guida di un'imbarcazione può cavarsela con appena sei mesi. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull'entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l'immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell'approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Si propone, dunque, di estendere la disciplina delle norme penali previste per l'omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni a motore.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 589-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» sono inserite le seguenti: «e della navigazione marittima ed interna»;

b) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di un'imbarcazione »;

c) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di un'imbarcazione »;

d) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione »;

e) alla rubrica, dopo le parole: « Omicidio stradale » sono aggiunte le seguenti: « e nautico ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « delle norme sulla disciplina della circolazione stradale » sono inserite le seguenti: « e della navigazione marittima ed interna »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di un'imbarcazione »;

---

c) al quarto comma, dopo le parole: « ponendosi alla guida di un veicolo » sono inserite le seguenti: « o di un'imbarcazione »;

d) al sesto comma:

1) dopo le parole: « da persona non munita di patente di guida » sono inserite le seguenti: « o nautica »;

2) dopo le parole: « nel caso in cui il veicolo » sono inserite le seguenti: « o l'imbarcazione »;

3) dopo le parole: « e tale veicolo » sono inserite le seguenti: « o imbarcazione »;

e) alla rubrica, dopo le parole: « Lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, lettera m-quater), dopo le parole: « delitto di omicidio colposo stradale » sono inserite le seguenti: « o nautico »;

b) all'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), dopo le parole: « delitto di lesioni colpose stradali » sono aggiunte le seguenti: « o nautiche ».

c) all'articolo 550, comma 2, lettera e-bis), dopo le parole: « lesioni personali stradali » sono inserite le seguenti: « o nautiche ».